

**ORDINANZA N. 5/2026/ANE**

**ORDINANZA EX ART. 714 COD. NAV.**

Il Direttore della Direzione Territoriale Nord-Est,

- VISTI** gli artt. 687, 707, 709, 711, 714, 718, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** l'Annesso 14 alla Convenzione di Chicago, con particolare riguardo al Volume I, Capitolo 4, recante la disciplina internazionale in materia di superfici di limitazione ostacoli;
- VISTO** Il Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. ENAC-ANE-25/01/2024-0010781 con la quale la Direzione Territoriale Nord-Est, in esito alla verifica ispettiva condotta in data 10 agosto 2023 presso l'aeroporto di Padova, chiedeva al Gestore di trasmettere *“una planimetria degli alberi che interferiscono con le superfici di delimitazione ostacoli dell'aeroporto”*;
- VISTA** la nota con cui il gestore dell'aeroporto di Padova, riscontrando la richiesta di cui sopra, trasmetteva uno studio avente ad oggetto il rilievo ostacoli dal quale risultava l'interferenza di alcune alberature insistenti sulla particella n. 157 foglio n. 120 del Catasto Fabbricati di Padova, con le superfici di salita al decollo della pista di volo dell'aeroporto di Padova;
- VISTA** la nota prot. ENAC-ANE-28/10/2025-0155620-P, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nella presente ordinanza, con la quale la scrivente Direzione comunicava agli interessati l'avvio del procedimento ex art. 7 della l. 241/90 finalizzato all'adozione dell'ordinanza ex art. 714 Cod. Nav. per l'abbattimento o la regolarizzazione degli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea, indicando, altresì, la quota massima ammissibile richiesta per l'eliminazione dell'interferenza con la superficie di salita al decollo;
- VISTE** le memorie prodotte dagli interessati ex art. 10 L. 241/90, acquisite al prot. ENAC n. 174825 del 02/12/2025, nonché delle integrazioni acquisite rispettivamente ai prot. nn. 187662 del 29/12/2025, 187668 del 29/12/2025 e 22350 del 10/02/2026;

**VISTO**

il riscontro fornito dalla Direzione Territoriale Nord-Est con nota prot. ENAC-ANE.23/03/2026-0046715-P, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nella presente ordinanza, nella quale veniva evidenziato che le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti sono individuate da ENAC in ossequio a quanto previsto, a livello internazionale, dall'ICAO con l'Annex 14 - Aerodromes, Volume I, Capitolo 4 (Obstacle limitation surfaces) e, a livello nazionale, dal Capitolo 4 del Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, precisando che laddove un ostacolo fori suddette superfici di limitazione lo stesso debba essere rimosso, fatto salvo l'onere, in capo al proprietario di dimostrare, mediante studi aeronautici, che l'ostacolo si trovi in ombra rispetto a un manufatto inamovibile esistente o che non influisca negativamente sulla sicurezza o sulla regolarità delle operazioni.

**PRESO ATTO**

dell'ulteriore memoria prodotta dagli interessati, a mezzo difensore di fiducia, acquisita al prot. ENAC n. 62135 del 16/04/2026, con la quale si ribadiva, da un lato, che la presenza degli alberi non rappresenterebbe un pericolo per la sicurezza delle operazioni di volo e, dall'altro, che l'intervento di capitozzatura verrebbe a determinare un grave danno economico alla proprietà degli interessati;

**CONSIDERATO**

che, con particolare riferimento alla sicurezza aerea, le argomentazioni svolte dagli interessati nelle memorie di cui sopra si fondano su valutazioni personali del tutto prive di supporto tecnico-scientifico, limitandosi a desumere l'assenza di pericolo dalla mera localizzazione degli alberi rispetto alla pista e dal differenziale tra la quota di volo nell'area interessata e l'altezza degli ostacoli arborei, senza, tuttavia, suffragare tale assunto con uno studio aeronautico così come richiesto dall'art. 9.3 del Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e ribadito dalla Direzione Territoriale Nord-Est con nota prot. ENAC-ANE.23/03/2026-0046715-P;

**RILEVATO**

di contro, che la presenza delle predette alberature non costituisce una criticità meramente ipotetica, bensì un'oggettiva interferenza, tecnicamente rilevata, con la superficie di salita al decollo – Take off Climb Surface (TOCS) – con conseguente incidenza sulla piena disponibilità operativa dell'infrastruttura e sulla regolarità delle operazioni aeroportuali. A causa di detta interferenza, invero, è stato necessario attivare la riduzione temporanea delle distanze dichiarate della pista di volo mediante NOTAM n. C0355/26. In particolare, le distanze dichiarate della pista di volo RWY04 risultano ridotte come di seguito indicato:

- TORA 898 m
- TODA 938 m
- ASDA 898 m

La soglia della pista, pertanto, è stata arretrata al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza;

- RILEVATO** che l'intervento ordinato nella presente ordinanza è escluso dal divieto stabilito dall'art. 2, comma 4, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Padova, richiamato nella valutazione del 09 aprile 2026 redatta dal tecnico incaricato dagli interessati, allegata alle memorie sopra citate. L'art. 2, comma 2 dello stesso Regolamento stabilisce, infatti, che *“sono esclusi dalla presente normativa (...) gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie o decisi per ragioni di pubblica incolumità dalle Autorità Pubbliche competenti”*.
- RITENUTO** che l'interesse pubblico alla sicurezza della navigazione aerea, nonché alla incolumità degli utenti dell'aeroporto di Padova e dei terzi a terra, debba ritenersi prevalente rispetto all'interesse economico degli interessati;
- CONSIDERATO** che la misura ordinata non preclude ai soggetti interessati la facoltà di richiedere la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 714, comma 2, Cod. Nav, previa specifica istanza documentata che dimostri la sussistenza dei presupposti di legge, nonché l'effettivo pregiudizio patito in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione dell'ostacolo arboreo;
- RITENUTO** altresì, che la misura ordinata risulta proporzionata in quanto consente agli interessati, ove tecnicamente praticabile e sufficiente ad eliminare l'interferenza, di procedere non necessariamente all'abbattimento integrale delle alberature, bensì alla loro riduzione entro la quota massima già indicata da ENAC, ferma restando la necessità di assicurare il mantenimento nel tempo di tale quota;
- RITENUTA** per le motivazioni esposte nella presente ordinanza e nei documenti in essa richiamati, la necessità di assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza per la navigazione aerea e di rimuovere o ridurre gli ostacoli che – superando la superficie di salita al decollo – limitano l'utilizzo della pista, determinando la riduzione temporanea delle distanze dichiarate, come sopra rappresentato;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

Che i proprietari dei terreni sui quali insistono le alberature individuate nella nota prot. ENAC-ANE-28/10/2025-0155620-P procedano, a propria cura e spese, all'abbattimento delle alberature citate ovvero alla riduzione della loro altezza fino al rispetto della quota massima indicata nella nota ENAC summenzionata.

### **Art. 2**

Le operazioni dovranno essere completate entro il 31 maggio 2026. Eventuali impedimenti oggettivi, sopravvenuti, documentati e non imputabili agli ininteressati dovranno essere comunicati senza ritardo alla Direzione Territoriale Nord-Est, con indicazione delle misure temporanee già attivate e del cronoprogramma aggiornato.

Entro cinque giorni dalla conclusione degli interventi, gli interessati sono tenuti a trasmettere alla Direzione Territoriale Nord-Est idonea documentazione fotografica e tecnica attestante l'avvenuta eliminazione dell'interferenza con la superficie di salita al decollo, comprensiva, ove necessario, della dichiarazione di un tecnico abilitato circa il rispetto della quota massima indicata da ENAC.

### **Art. 3**

I proprietari sono tenuti a mantenere nel tempo le alberature entro la quota massima consentita, adottando le necessarie attività manutentive periodiche, al fine di evitare il ripristino dell'interferenza con la superficie di salita al decollo e la conseguente reiterazione di condizioni ostative alla piena operatività della pista.

### **Art. 4**

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà valutata ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ove ne ricorrano i presupposti, fatta salva ogni ulteriore determinazione di competenza dell'ENAC e la segnalazione alle competenti Autorità.

### **Art. 5**

La presente Ordinanza, notificata agli interessati a mezzo PEC e pubblicata sul sito istituzionale dell'ENAC, entra in vigore con effetto immediato.

## **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla entrata in vigore.

Venezia, 15/05/2026

il Direttore  
Scolpati

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)